

Regolamento in materia di contributi a favore di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).

Articolo 1 - Finalità e definizioni

Articolo 2 - Beneficiari dei contributi per l'internazionalizzazione concernenti iniziative per la partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e internazionalizzazione digitale

Articolo 3 - Beneficiari dei contributi per l'internazionalizzazione concernenti iniziative per l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri

Articolo 4 - Regime di aiuto

Articolo 5 - Sicurezza sul lavoro

Articolo 6 - Cumulabilità del contributo

Articolo 7 - Iniziative ammissibili concernenti la partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e internazionalizzazione digitale

Articolo 8 - Iniziative ammissibili concernenti l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri

Articolo 9 - Spese ammissibili per la realizzazione di iniziative concernenti la partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e internazionalizzazione digitale

Articolo 10 - Spese ammissibili per l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri

Articolo 11 - Decorrenza dell'ammissibilità delle spese e spese non ammissibili

Articolo 12 - Intensità e ammontare del contributo e limite minimo di spesa ammissibile

Articolo 13 - Presentazione della domanda, procedimento, istruttoria e valutazione

Articolo 14 - Riparto delle dotazioni finanziarie su base provinciale

Articolo 15 - Concessione del contributo

Articolo 16 - Erogazione in via anticipata

Articolo 17 - Variazioni del progetto o delle iniziative

Articolo 18 - Variazioni soggettive dei beneficiari

Articolo 19 - Presentazione della rendicontazione

Articolo 20 - Documentazione di rendicontazione

Articolo 21 - Erogazione del contributo

Articolo 22 - Sospensione della erogazione del contributo

Articolo 23 - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

Articolo 24 - Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

Articolo 25 - Ispezioni e controlli

Articolo 26 - Rinvio

Articolo 27 - Rinvio dinamico

Articolo 28 - Entrata in vigore

(Finalità e definizioni)

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), il presente regolamento determina modalità, criteri e settori produttivi beneficiari concernenti la concessione di contributi per l'internazionalizzazione delle imprese di cui al capo VIII della legge regionale 2/1992.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) progetto di internazionalizzazione: iniziativa o complesso di iniziative di cui all'articolo 7, ovvero iniziativa di cui all'articolo 8, dirette allo sviluppo della presenza delle imprese beneficiarie sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, in termini di rapporti con altre imprese, consumatori e istituzioni operanti in tali mercati, esclusa in ogni caso la delocalizzazione dell'attività svolta nel territorio regionale;

b) impresa giovanile:

1) l'impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani;

2) l'impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane;

3) l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci è composta da giovani;

4) l'impresa costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della presentazione della domanda, titolare è un giovane;

c) giovane: persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età;

d) impresa femminile:

1) l'impresa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne;

2) l'impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno è una donna e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è una donna;

3) l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci è composta da donne;

4) l'impresa costituita in forma di impresa individuale il cui titolare, al momento della presentazione della domanda, è una donna;

e) sede di svolgimento dell'attività economica: sede legale e/o unità operativa del beneficiario, in cui sono stabilmente collocati personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività di produzione dei beni e servizi in relazione ai quali è presentato il progetto di internazionalizzazione;

f) Camera di commercio territorialmente competente: Camera di commercio delegata alla gestione del canale contributivo in attuazione dell'articolo 42, comma 1, lettera l, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) alla quale è presentata la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 13, commi 1 ovvero 2, ossia:

1) la Camera di commercio di Pordenone-Udine in relazione al territorio provinciale di Pordenone e in relazione al territorio provinciale di Udine;

2) la Camera di commercio Venezia Giulia in relazione al territorio provinciale di Trieste e in relazione al territorio provinciale di Gorizia;

g) temporary export manager, di seguito denominato TEM: figura professionale specializzata nell'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione che al momento

della presentazione della domanda ha maturato esperienza nella prestazione di tali servizi o di servizi analoghi pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi;

h) società di servizi di TEM: società che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di impresa, per il tramite di TEM;

i) personale specializzato in export management, di seguito denominato personale specializzato in EM: personale di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti e svolgendo azioni volte alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione e che al momento della presentazione della domanda ha maturato esperienza nella prestazione da rendere o di prestazione analoga pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi;

l) incontri business to business, di seguito denominati B2B: incontri sia fisici che virtuali organizzati da enti o società specializzate finalizzati a mettere in contatto imprese di diversi Stati per creare nuove collaborazioni.

Articolo 2

(Beneficiari dei contributi per l'internazionalizzazione concernenti iniziative per la partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e internazionalizzazione digitale)

1. Al fine della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, possono richiedere e beneficiare dei contributi per l'internazionalizzazione le imprese aventi sede di svolgimento dell'attività economica nel territorio regionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte al Registro delle imprese;

b) essere attive;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale.

2. Sono escluse dal contributo le imprese che:

a) rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>> richiamati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento medesimo;

b) sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Articolo 3

(Beneficiari dei contributi per l'internazionalizzazione concernenti iniziative per l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)

1. Al fine della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 8, possono richiedere e beneficiare dei contributi per l'internazionalizzazione:

a) aggregazioni d'impresе;

b) reti con soggettività giuridica;

c) società consortili;

d) consorzi con attività esterna.

2. L'aggregazione d'impresе di cui al comma 1, lettera a), è composta da almeno cinque impresе ciascuna in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritta al Registro delle impresе;

b) avere sede di svolgimento dell'attività economica nel territorio regionale;

c) essere attiva;

d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il progetto di internazionalizzazione è realizzato in collaborazione tra le imprese aggregate, ciascuna delle quali contribuisce alla sua attuazione nel rispetto di un piano finanziario di suddivisione delle spese. Le imprese aggregate costituiscono i beneficiari del contributo per l'internazionalizzazione, che è suddiviso tra le stesse in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuna imprese aggregata.

4. L'aggregazione di imprese di cui al comma 1, lettera a), presenta la domanda e interloquisce con la Camera di Commercio territorialmente competente unicamente per mezzo di un'impresa capofila che agisce in veste di mandatario delle imprese aggregate, individuata mediante conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), la rete con soggettività giuridica, la società consortile e il consorzio con attività esterna, costituenti i beneficiari del contributo per l'internazionalizzazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere composti da almeno 5 imprese aventi i requisiti elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d);

b) essere iscritti al Registro delle imprese;

d) essere attivi;

e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale.

6. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il progetto di internazionalizzazione è diretto allo sviluppo della presenza sui mercati esteri delle imprese componenti di cui al comma 5, lettera a), in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia

7. Sono esclusi dal contributo le imprese facenti parte dell'aggregazione d'impresе di cui al comma 1, lettera a), e le reti con soggettività giuridica, le società consortili e i consorzi con attività esterna di cui al comma 1, lettere b), c) e d), che:

a) rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, richiamati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013;

b) sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Articolo 4

(Regime di aiuto)

1. I contributi per l'internazionalizzazione sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

Articolo 5

(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese

danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005, la concessione dei contributi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di contributo e sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, che attesti il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo alla Camera di commercio territorialmente competente, comprensivo degli interessi legali.

Articolo 6

(Cumulabilità del contributo)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, gli aiuti di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Lo stesso costo non è ammissibile a contributo qualora sia già stato ammesso a contributo a valere su un precedente bando emanato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2.

Articolo 7

(Iniziativa ammissibili concernenti la partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e internazionalizzazione digitale)

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 2/1992, sono ammissibili le iniziative concernenti:

- a) partecipazione a fiere ed esposizioni;
- b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;
- c) partecipazione a incontri business to business;
- d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;
- e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;
- f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- g) acquisizione di servizi di TEM o inserimento nell'impresa di personale specializzato in EM;
- h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 26 bis della legge regionale 2/1992, sono ammissibili le iniziative concernenti:

- a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;
- b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;
- c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;
- d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;
- e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;
- f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;
- g) organizzazione di eventi web-based.

Articolo 8

(Iniziativa ammissibili concernenti l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 2/1992, sono ammissibili le iniziative concernenti l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Articolo 9

(Spese ammissibili per la realizzazione di iniziative concernenti la partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e internazionalizzazione digitale)

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili le spese relative al prezzo di iscrizione agli eventi, all'affitto di uffici e sale espositive, all'acquisizione di servizi per l'allestimento e la gestione delle sale espositive, al noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, alla realizzazione degli impianti e all'assistenza ai visitatori, nonché le spese per l'acquisizione di servizi per la predisposizione e la distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua diversa dall'italiana. Le spese sono ammissibili a condizione che l'evento si svolga all'estero oppure si svolga in Italia e sia inserito, per l'anno di partecipazione da parte del beneficiario, nell'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali certificate predisposto dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese relative al prezzo di iscrizione ad eventi di B2B all'estero.
3. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di servizi pubblicitari, di servizi di consulenza per strategie di vendita e le spese relative a servizi di pubbliche relazioni.
4. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di consulenze e studi di mercato.
5. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) i costi, anteriori alla concessione del diritto, connessi alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto e i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto anche in altre giurisdizioni rispetto alla prima;
 - b) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
6. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) le spese per l'acquisizione da società di servizi di TEM di servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di impresa per il tramite di TEM;
 - b) le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al personale specializzato in EM per le prestazioni rese.
7. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di servizi di ricerca di imprese, consumatori e istituzioni estere nonché di avvio e sviluppo di rapporti commerciali con imprese, consumatori e istituzioni estere.
8. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sono ammissibili le spese concernenti il prezzo di iscrizione ad eventi fieristici, espositivi e promozionali e ad eventi di B2B digitali nonché di iscrizione e abbonamento a piattaforme informatiche per attività di commercio elettronico fornite da terzi (*market place*).

9. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e f), sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di consulenze, servizi e studi specialistici.

10. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di hardware e software, inclusa la loro installazione, nel limite massimo del dieci per cento del totale delle spese ammissibili.

11. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di servizi specialistici, informatici e di consulenza tecnica e organizzativa volti alla creazione e sviluppo di piattaforme digitali.

12. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di servizi informatici e di assistenza tecnica e organizzativa per la realizzazione di eventi digitali, quali videoconferenze, dirette *streaming* e fiere virtuali.

13. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite massimo di 1.000,00 euro.

14. Le consulenze, i servizi, gli studi e l'assistenza di cui al presente articolo:

a) sono forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente, nonché da università ed enti pubblici e di ricerca e trasferimento tecnologico;

b) non hanno natura continuativa o periodica ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa e, nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), delle imprese componenti, connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Articolo 10

(Spese ammissibili per l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 1, sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di servizi di organizzazione di conferenze, convegni e B2B sul territorio regionale da parte di soggetto specializzato nell'organizzazione di tali eventi.

Articolo 11

(Decorrenza dell'ammissibilità delle spese e spese non ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 2/1992, sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 9, nel caso di iniziative di cui all'articolo 7, e di cui all'articolo 10, nel caso di iniziative di cui all'articolo 8, e in particolare le spese relative a:

a) personale;

b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci del beneficiario e, nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), delle imprese componenti;

c) beni di consumo, ad esclusione dei dispositivi di protezione individuale;

d) scorte;

e) IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse

f) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'attività del beneficiario e, nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), delle imprese componenti;

g) spese di incasso.

3. Non è ammissibile a contributo la spesa relativa alla predisposizione della domanda di contributo.

Articolo 12

(Intensità e ammontare del contributo e limite minimo di spesa ammissibile)

1. L'intensità massima del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che il beneficiario abbia richiesto un'intensità minore.
2. L'ammontare massimo del contributo concedibile per domanda è pari a:
 - a) 100.000,00 euro per i progetti concernenti le iniziative di cui all'articolo 7;
 - b) 50.000,00 euro per i progetti concernenti le iniziative di cui all'articolo 8.
3. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:
 - a) 15.000,00 euro per i progetti concernenti le iniziative di cui all'articolo 7;
 - b) 10.000,00 euro per i progetti concernenti le iniziative di cui all'articolo 8.
4. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 1, gli importi di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), si riferiscono rispettivamente all'importo complessivo del contributo concesso alle imprese aggregate e all'importo complessivo della spesa delle imprese aggregate.

Articolo 13

(Presentazione della domanda, procedimento, istruttoria e valutazione)

1. Nel caso dei progetti concernenti le iniziative di cui all'articolo 7:
 - a) i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000;
 - b) la domanda di contributo è presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede di svolgimento dell'attività economica, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con bando, articolato su base provinciale, adottato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e pubblicato sul sito internet della Regione; nel caso in cui sussistano più sedi di svolgimento dell'attività economica stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione dell'articolazione della graduatoria relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento;
 - c) la valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria secondo i criteri e con l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione di cui all'allegato B; in sede di attribuzione del punteggio la Camera di commercio territorialmente competente valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio; a parità di punteggio le domande sono classificate in graduatoria seguendo l'ordine crescente di intensità di aiuto richiesta. In caso di ulteriore parità le domande sono classificate in graduatoria seguendo l'ordine crescente dell'importo di aiuto ammissibile.
2. Nel caso dei progetti concernenti le iniziative di cui all'articolo 8:
 - a) i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 7/2000;
 - b) la domanda di contributo è presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa al territorio provinciale nel quale è realizzato l'evento di ospitalità di operatori economici esteri, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con bando, articolato su base provinciale, adottato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e pubblicato sul sito internet della Regione; nel caso in cui il progetto di internazionalizzazione si componga di più eventi realizzati in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione dell'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dal soggetto richiedente quale territorio di riferimento;

c) le domande sono istruite, su base provinciale, secondo l'ordine cronologico di presentazione; la Camera di commercio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione. In pendenza del predetto termine, è sospeso il termine previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2.

4. Il medesimo beneficiario presenta una sola domanda di contributo per ciascun bando.

5. Sono archiviate le domande presentate:

a) con modalità diverse da quelle previste nel bando;

b) al di fuori dei termini indicati nel bando;

d) dal medesimo beneficiario successivamente alla prima ritenuta istruibile.

6. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, la Camera di commercio territorialmente competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Articolo 14

(Riparto delle dotazioni finanziarie su base provinciale)

1. La dotazione da destinare al finanziamento dei bandi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, è stabilita mediante la deliberazione della Giunta regionale di riparto delle risorse.

2. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale, in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.

3. Nel caso dei bandi di cui all'articolo 13, comma 1, il riparto delle risorse destinate al rifinanziamento del bando, che intervenga successivamente alla approvazione di tutte le graduatorie provinciali, è operato mediante deliberazione della Giunta regionale in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali medesime non finanziati per carenza di risorse.

Articolo 15

(Concessione del contributo)

1. Nel caso di bando adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1:

a) la graduatoria su base provinciale è approvata dalla Camera di commercio territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo ed è pubblicata sul sito internet della Camera di commercio medesima;

b) riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2, il contributo è concesso su base provinciale, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale del bando;

c) il provvedimento di concessione è adottato entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria.

2. Nel caso di bando adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il contributo è concesso a seguito dell'istruttoria entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, riscontrato il mantenimento dei

requisiti di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

3. il provvedimento di concessione stabilisce in particolare:

- a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità agli articoli 19 e 20;
- b) gli obblighi del beneficiario;
- c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

4. La Camera di commercio territorialmente competente notifica al beneficiario l'adozione del provvedimento di concessione entro i 30 giorni successivi.

5. Nel caso di bando emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a finanziare tutte le domande ammesse in graduatoria su base provinciale, è seguito l'ordine di ciascuna graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Qualora non tutte le domande rientranti in un'unica graduatoria su base provinciale trovino da subito copertura finanziaria e qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni della spesa ammissibile relative ai contributi concessi o dall'adozione da parte della Regione di provvedimenti di rifinanziamento del bando, la Camera di commercio territorialmente competente procede allo scorrimento della graduatoria mediante la concessione di contributi.

6. Nel caso di bando emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non siano sufficienti a finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute ai sensi del secondo periodo. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni della spesa ammissibile relative ai contributi concessi o dall'adozione da parte della Regione di provvedimenti di rifinanziamento del bando, la Camera di commercio territorialmente competente procede alla concessione di contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 16

(Erogazione in via anticipata)

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario, entro 120 giorni dalla notificazione della concessione del contributo, corredata da:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante del beneficiario, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa; per avvio dell'iniziativa si intende l'avvenuto pagamento di almeno una delle spese ammesse al contributo;
- b) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Camera di commercio territorialmente competente; ai sensi dell'articolo 39, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000 i contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 1, senza presentazione di garanzia fideiussoria.

2. L'erogazione in via anticipata è effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

3. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Articolo 17

(Variazioni del progetto o delle iniziative)

1. Il beneficiario realizza il progetto di internazionalizzazione conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. Eventuali variazioni del progetto ammesso possono essere preventivamente proposte presentando, alla Camera di commercio territorialmente competente, apposita richiesta sottoscritta, adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di internazionalizzazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
4. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso al beneficiario.
5. La mancata attuazione delle attività inerenti al progetto che abbiano comportato, in sede di valutazione, l'attribuzione del punteggio di cui al criterio previsto alla lettera e) dell'allegato B comporta in ogni caso la violazione di quanto previsto al comma 3.

Articolo 18

(Variazioni soggettive dei beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari dei progetti di internazionalizzazione, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, a condizione che tale soggetto:
 - a) presenti domanda di subentro;
 - b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati agli articoli 2 e 3;
 - c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;
 - d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nel soggetto originariamente beneficiario;
 - e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo al beneficiario originario.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet della Camera di commercio territorialmente competente, domanda di subentro contenente:
 - a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
 - b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
 - d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento della Camera di commercio territorialmente competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Articolo 19

(Presentazione della rendicontazione)

1. Il progetto di internazionalizzazione è realizzato e rendicontato entro il termine massimo di 18 mesi dalla notificazione della concessione del contributo.
2. Il beneficiario ovvero nel caso di aggregazione di imprese l'impresa capofila presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 15 nel rispetto delle modalità stabilite con il bando di cui all'articolo 13, utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio.
3. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, accordabile dalla Camera di commercio territorialmente competente per un periodo massimo di 60 giorni.

Articolo 20

(Documentazione di rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione, il beneficiario ovvero nel caso di aggregazione di imprese l'impresa capofila presenta, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, alla Camera di commercio territorialmente competente:
 - a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
 - d) relazione concernente la realizzazione del progetto di internazionalizzazione, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti.
2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.
4. Il sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento:
 - a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, quale ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
 - b) nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata;
 - c) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;
 - d) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 500,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore.
5. Non è ammesso il pagamento effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile o di controprestazione svolta in luogo del pagamento.
6. Le eventuali note di accredito sono evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
7. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della rendicontazione ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di

ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

8. La Camera di commercio territorialmente competente procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto di internazionalizzazione ammesso al contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione.

Articolo 21

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di commercio territorialmente competente.
2. Il termine di erogazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 20, comma 7.

Articolo 22

(Sospensione della erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Articolo 23

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:
 - a) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro il termine previsto oppure è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e il beneficiario ovvero nel caso di aggregazione di imprese l'impresa capofila non ha richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o, nel caso di proroga del termine, se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga oppure è stata presentata oltre la data medesima;
 - b) nel caso di cui all'articolo 20, comma 8;
 - c) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso;
 - d) nel caso di aggregazione di imprese se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso riferito all'intera iniziativa nel suo complesso;
 - e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare delle spese ammissibili risulta inferiore al pertinente limite minimo di cui all'articolo 12, comma 3;
 - f) nei casi di cui all'articolo 24, comma 6.
3. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la riduzione dei partecipanti all'aggregazione che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), in numero inferiore a cinque determina la revoca dell'incentivo concesso per tutti i soggetti beneficiari che compongono l'aggregazione.
4. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), la riduzione delle imprese che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), in numero inferiore a cinque determina la revoca dell'incentivo concesso al beneficiario.

5. La restituzione delle somme erogate conseguente alla revoca o alla rideterminazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

Articolo 24

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione del progetto, per la durata di tre anni, nel caso di PMI, e di cinque anni, nel caso di grande impresa, dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto:

a) iscrizione nel Registro delle imprese;

b) mantenimento della sede di svolgimento dell'attività economica nel territorio regionale;

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo sui beni oggetto di contributo per almeno due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere, la Camera di commercio territorialmente competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.

6. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 3 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Articolo 25

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento la Camera di commercio territorialmente competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Articolo 26

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Articolo 27

(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 28
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 2, comma 2, lettera a)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopracitate lettere a), b) o c), opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) 104/2000;

b) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di

un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente comma 4, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato B

(riferito all'articolo 12, comma 3)

Criteria valutativi delle domande per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero (max 50 punti)

| | Criteria | Punteggio |
|---|---|--|
| a | Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del programma | - buono = 5 punti - eccellente = 10 punti |
| b | Percentuale di intensità di incentivo richiesta ai sensi dell'articolo 9, comma 1 | Massimo 10 punti attribuiti secondo la seguente formula: $P_i = P_{max} * (Val_{max} - Val_i) / (Val_{max} - Val_{min})$ Dove: P _i = punteggio assegnato P _{max} = punteggio massimo assegnabile (10) Val _{max} = intensità massima richiedibile pari al 50% (valore: 50) Val _i = intensità di incentivo richiesta (per intensità richieste pari o inferiori al 40%: valore 40) Val _{min} = intensità pari al 40% o inferiore (valore: 40) |
| c | Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie | - buono = 5 punti - eccellente = 10 punti |
| d | Progetto presentato da impresa femminile e/o giovanile o da aggregazioni di imprese la cui maggioranza numerica è femminile e/o giovanile | 2 punti |
| e | Progetto diretto all'inserimento o al consolidamento della presenza in mercati esterni all'Unione europea | 6 punti |
| f | Impatto del progetto in termini di potenziale di sviluppo economico | - buono = 5 punti - eccellente = 10 punti |
| g | Conseguimento del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 da parte del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda | - Non conseguimento del rating: 0 punti - Conseguimento del rating: 1 punto |
| h | Adesione a uno o più contratti di rete d'impresе da parte del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda | - Non adesione: 0 punti - Adesione: 1 punto |

VISTO: IL PRESIDENTE